



ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI

Regione LOMBARDIA - Pattuglia Pace, Nonviolenza, Solidarietà

## *Le Ragioni del Diritto contro la Guerra*

- a cura di Tigre Gioiosa -

*"Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità..."*

Con questa frase si apre il preambolo della Carta delle Nazioni Unite<sup>1</sup>, chiarendo anche al lettore più distratto che il ripudio della guerra, aberrazione massima dell'umanità, è la ragione prima ed il fine ultimo della creazione di un sistema internazionale basato su una Comunità di Stati. Con essa, la cooperazione internazionale si sostituisce all'azione individuale dei singoli Stati a tutela dei rispettivi interessi.

Il richiamo al flagello della guerra, giova ricordarlo, trovò il suo fondamento non solo nel fresco ricordo degli orrori perpetrati dei regimi nazi-fascisti, ma più in generale nelle sofferenze ed atrocità subite da tutte le popolazioni coinvolte nel secondo conflitto mondiale a Stalingrado come a Dresda, a Rouen o Hiroshima e Nagasaki.

La pietra angolare sulla quale tutto il sistema delle Nazioni Unite si regge è la disposizione contenuta nell'art. 2 par. 4 della Carta che recita:

*"I Membri [delle Nazioni Unite] devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza"*

Una sola deroga a tale principio è prevista dall'art. 51 della Carta, secondo il quale:

*"Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale e/o collettiva, nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, e fintantoché il Consiglio di Sicurezza<sup>2</sup> non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali"*

Avendo spogliato gli Stati del diritto ad usare la forza, ed a muovere guerra in particolare, la Carta ONU istituisce un sistema di sicurezza collettiva, incentrato sui poteri del Consiglio di Sicurezza il quale, accertata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una rottura della pace o di una aggressione armata, può con ampi poteri discrezionali, ordinare qualsiasi misura necessaria, comprese misure implicanti l'uso della forza. Tali misure, per essere legittime, devono comunque essere necessarie e proporzionali al fine di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. In altre parole, con la Carta ONU gli Stati hanno rinunciato ad usare la forza militare per promuovere i propri interessi, o affermare i propri diritti delegando al Consiglio di Sicurezza la tutela della pace e sicurezza internazionali.

*tratto dalla scheda "IL DIRITTO DELLA PACE, LE VIOLAZIONI DELLA GUERRA"  
del comitato milanese "GIUSTIZIA CONTRO LA GUERRA"*

<sup>1</sup> Lo statuto delle Nazioni Unite (ONU) viene approvato nel 1945 dalle 5 potenze vincitrici la seconda guerra mondiale (URSS, USA, Gran Bretagna, Francia e Cina) e da circa 50 Stati. L'ONU è una organizzazione a carattere planetario di cui sono attualmente membri quasi tutte le nazioni (187) del mondo.

<sup>2</sup> Organo più importante delle Nazioni Unite, con compiti fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è composto da 15 membri, di cui 10 sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni e 5 (i già ricordati USA, Gran Bretagna, Francia, Cina e Russia, che ha assunto il seggio dell'ex URSS) sono invece membri permanenti e dispongono del cd. diritto di veto, ovvero la facoltà di bloccare l'adozione di una risoluzione del Consiglio manifestando la propria opposizione.

Tra tutte quelle condotte da potenze occidentali nei decenni successivi alla fine della guerra fredda (1989), **le recenti azioni belliche in Iraq, come già le precedenti ultime due in Kosovo e Afganistan, costituiscono una violazione delle norme di diritto internazionale che regolano il ricorso alla forza armata da parte degli Stati.**

Prima del 1989, nel diritto internazionale – relativamente all'uso della forza - c'era un quadro di regole condiviso, almeno nei due richiamati principi di fondo:

- divieto di uso unilaterale della forza (art. 2 par. 4), salve le ipotesi di legittima difesa (art. 51)
- attribuzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU dell'uso della forza, "al fine di mantenere o ristabilire la pace" (art. 42)

Le azioni previste dall'art. 42 avrebbero dovuto essere poste in essere da un "braccio armato" del Consiglio (artt. 43 e 47). Tuttavia l'assenza di una forza internazionale, suscettibile di svolgere anche una funzione deterrente dei conflitti, ha decretato il frequente insuccesso delle azioni per il mantenimento o il ristabilimento della pace svolte dal Consiglio e ne ha esposto il fianco alle critiche di parzialità e asservimento ad interessi soggettivi.

La mancata attuazione del sistema previsto dagli artt. 43-47 non ha comunque impedito del tutto al Consiglio di Sicurezza di agire (venuto altresì meno, con la fine della guerra fredda, quel gioco di veti incrociati USA – URSS che di fatto aveva paralizzato il Consiglio di Sicurezza): esso l'ha fatto *delegando agli Stati membri l'uso della forza contro un determinato paese.*

Così il Consiglio di Sicurezza:

- **nella prima guerra del Golfo** (1991): autorizza gli Stati membri a far uso di ogni misura necessaria, compreso l'uso della forza, a garantire il ritiro delle truppe irachene dal territorio del Kuwait (risoluzione 678 del 1990)
- **in Somalia** (1992): autorizza l'intervento militare, delegando il comando dell'operazione "Restore Hope" agli USA (risoluzione 794). Nel maggio successivo l'ONU subentrò agli USA
- **in Bosnia** (1993): autorizza gli Stati membri, a titolo individuale o nel quadro di organizzazioni regionali, all'uso della forza per garantire il rispetto delle zone di interdizione aerea (risoluzione 826,836 e 844)
- **in Ruanda** (1994): autorizza gli Stati membri ad utilizzare tutti i mezzi necessari alla realizzazione della pace (risoluzione 929)
- **ad Haiti** (1994): autorizza alcuni Stati membri a costituire una forza multinazionale per l'allontanamento da Haiti dei dirigenti militari e il ritorno del Presidente legittimo (risoluzione 940).

**Con la guerra nel Kosovo (1999) si è avuta la prima palese violazione dei suddetti principi di diritto internazionale:** l'intervento della NATO<sup>3</sup> in Kosovo, dal 24 marzo al 12 giugno 1999, non ha ricevuto l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza, autorizzazione necessaria – come detto – affinché le organizzazioni regionali (come la NATO), al pari dei singoli Stati, possano porre in essere azioni coercitive contro uno Stato.

---

<sup>3</sup> Nata nel 1949 come organizzazione militare per contrastare il pericolo sovietico, l'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO) è diventata – con la fine della guerra fredda – una forza internazionale per il mantenimento della pace. Nel 1997 è stato firmato un documento tra Russia e NATO con il quale vengono poste le basi per avviare "relazioni comuni sulla cooperazione e la sicurezza".

Della Nato fanno parte: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia e Usa. Dal 1999 sono entrate ufficialmente a far parte dell'alleanza Atlantica anche Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia.

L'intervento della NATO è stato invece giustificato principalmente come necessario per evitare una catastrofe (cd. uso della forza armata a fini umanitari), in particolare per mettere fine alla pulizia etnica da parte del regime di Slobodan Milosevic contro gli albanesi del Kosovo.

**Nella guerra in Afghanistan (2001) gli Stati intervenenti hanno dichiarato di agire in “legittima difesa” (art. 51), anche se tale concetto viene esteso – rispetto al suo significato originario - per ricomprendere una reazione**

- ad un attentato (quello delle Torre Gemelle di NY) “attribuito” al governo talebano (comunque responsabile per il rifiuto di consegnare Osama Bin Laden) e considerato alla stregua di una aggressione militare
- un mese dopo l'attacco (non dunque come reazione nell'immediatezza dell'aggressione avversaria)

**La guerra in Iraq (2003) ha riproposto gli stessi profili emersi nella guerra del Kosovo, mancando anche in questo caso una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza: e anche in questo caso gli Stati hanno cercato di giustificare il loro intervento armato, facendo leva su tesi differenti.**

*FONTI: B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Ed. Scientifica, 1992*

*AA. VV., Diritto Internazionale Pubblico, Ed. Simone, 2001*

*L. IPPOLITO, “Attacco legittimo o illegittimo. Si dividono anche i giuristi”, Corriere della sera, 18.3.2003*

Intervento del prof. M. PEDRAZZI durante l'incontro “Le ragioni del diritto contro la guerra”, Milano, 10.4.2003

**La tesi della legittima difesa preventiva** postula che in presenza di una minaccia reale alla sicurezza ed alla vita di uno Stato questo potrebbe agire in legittima difesa anche se non attaccato. Tale interpretazione si pone in contrasto evidente, sia con l'art. 51, che richiede che un attacco armato “abbia avuto luogo” perché si possa derogare al principio di divieto dell'uso della forza, sia perché in contrasto con lo spirito del sistema. Se ogni Stato fosse libero di valutare unilateralmente l'esistenza di una minaccia alla propria esistenza da parte di un altro Stato (in questo caso il possesso da parte di un regime indubbiamente brutale ed aggressivo di armi di distruzione di massa) e, di conseguenza, muovere guerra contro di esso, il precetto contenuto nell'art. 2 par. 4 risulterebbe svuotato di ogni significato. I medesimi argomenti si possono utilizzare contro ogni goffo tentativo di utilizzare la giustificazione, già arbitrariamente invocata [...] nel 1999, della c.d. **guerra umanitaria**.

**La tesi basata sull'interpretazione combinata delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.** [...] Tale circostanza, di per sé, rafforza quanto appena affermato in relazione alla tesi della autodifesa preventiva, poiché implicitamente riconosce la necessità di trovare la base giuridica della legittimità delle azioni in decisioni ritualmente assunte dal Consiglio di Sicurezza. Posto che la risoluzione 1441 del 2002 (con la quale il Consiglio accerta che l'Iraq ha violato i propri obblighi di disarmo, avvertendolo delle “serie conseguenze” cui potrà andare incontro in caso di continuata violazione degli stessi) da sola non può essere interpretata nel senso di autorizzare l'uso della forza, secondo la tesi sostenuta dal governo inglese, essa, accertando la violazione degli obblighi di disarmo imposti al termine della prima guerra del Golfo e come condizione per il cessate il fuoco, dalla risoluzione 687 del 1991, farebbe “rivivere” l'autorizzazione all'uso della forza data dal Consiglio di Sicurezza nel 1990 con la risoluzione 678. Tale tesi è inaccettabile in quanto l'autorizzazione all'uso della forza data nel 1990 era finalizzata alla liberazione del Kuwait e la risoluzione ha esaurito i suoi effetti giuridici con il raggiungimento di tale obiettivo e l'entrata in vigore del cessate il fuoco del '91. Ogni uso successivo della forza deve trovare giustificazione in ulteriori e separati atti del Consiglio di Sicurezza. Tale interpretazione è imposta dall'obbligo di interpretare restrittivamente ogni eccezione al principio del divieto di usare la forza armata, imposto dai caratteri di stretta necessità e proporzionalità delle misure autorizzate ai sensi della Carta. Comunque, l'uso della forza avrebbe richiesto una deliberazione del Consiglio, ai sensi dell'art.48 dello Statuto, se non altro per individuare a quali Membri e con quali modalità delegare l'esecuzione.

*tratto dalla scheda “IL DIRITTO DELLA PACE, LE VIOLAZIONI DELLA GUERRA”*

*del comitato milanese “GIUSTIZIA CONTRO LA GUERRA”*

**Oltre alle regole che disciplinano il ricorso all'uso della forza (*ius ad bellum*), il diritto internazionale regola anche il modo in cui la forza può essere usata (c.d. *ius in bello* o diritto internazionale umanitario). Tali norme<sup>4</sup> trovano applicazione per effetto dell'esistenza di un conflitto armato, a prescindere dalla legittimità dello stesso alla stregua dei principi sopra delineati.**

In breve, si può ricordare che il diritto internazionale umanitario pone due ordini di regole. Il primo è volto a disciplinare le modalità di condotta delle azioni belliche, sulla base dei principi basilari di distinzione – tra obiettivi militari (consentiti) e obiettivi civili (vietati) – e proporzionalità. Come corollario viene vietato l'uso di specifiche armi (come le mine antiuomo o le armi chimiche e batteriologiche) che, per loro natura, non possono operare una "discriminazione" tra obiettivi consentiti e obiettivi vietati e viene posto a carico degli Stati belligeranti l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire o minimizzare gli effetti sulla popolazione civile. Il secondo gruppo di norme, contenute nelle famose convenzioni della Croce Rossa Internazionale elaborate a Ginevra nel 1949, è posto a protezione delle popolazioni civili e dei combattenti *hors de combat* (prigionieri e feriti in particolare), e garantisce protezione ed un adeguato trattamento per tali categorie attraverso dettagliate disposizioni.

Appare evidente che alcune pratiche e comportamenti posti in essere [...] sono da considerarsi in violazione di tali norme. Tra gli episodi più noti, ci riferiamo al sistematico attacco alle infrastrutture destinate alla popolazione civile (taglio dell'acqua e dell'energia elettrica), nonché all'uso di armi con effetti indiscriminati, come le bombe a frammentazione (cluster bombs). Particolarmente grave è l'uso di munizioni con uranio impoverito, soprattutto per gli effetti sulla popolazione (ma anche sugli stessi militari che le utilizzano) e per l'ambiente. L'impiego di armi del genere deve ritenersi vietato dalla Convenzione sulle modificazioni ambientali (in sigla: ENMOD) - adottata dall'ONU nel 1976 - che vieta espressamente le attività belliche che provochino danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale o che, comunque, siano idonee a compromettere la salute della popolazione.

Se da una parte si cerca di negare tali violazioni con la retorica della guerra chirurgica e delle armi intelligenti, note organizzazioni quali la Croce Rossa Internazionale ed Amnesty International hanno già iniziato a sollevare seri dubbi sulla compatibilità di alcuni episodi del conflitto in corso con il diritto umanitario. All'opera di tali organizzazioni ci auguriamo possa sovrapporsi l'attività della nuova Corte Penale Internazionale, che ha il potere di giudicare della responsabilità penale di individui, ivi compresi i più elevati ranghi civili e militari, sospettati di avere commesso crimini di guerra in violazione delle menzionate norme. [...]

*tratto dalla scheda "IL DIRITTO DELLA PACE, LE VIOLAZIONI DELLA GUERRA"  
del comitato milanese "GIUSTIZIA CONTRO LA GUERRA"*

---

<sup>4</sup> Il cd. diritto bellico può essere, più propriamente, distinto in:

- *diritto dell'Aja*, che mira a regolamentare il comportamento dei *belligeranti* e la condotta delle ostilità (mezzi e metodi) al fine di limitarne la violenza
- *il diritto di Ginevra*, o diritto umanitario, volto alla protezione delle *vittime* dei conflitti armati.

**Per inquadrare la posizione dell'Italia nel sistema normativo interno, è necessario in primo luogo ricordare l'art. 11 della Carta Costituzionale.**

*"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".*

Tale "ripudio" della guerra fa salve solo le ipotesi di legittima difesa e costituisce una scelta drastica, netta e inderogabile. Non solo è vietata una guerra che sia mera aggressione ad un altro stato ("offesa alla libertà degli altri popoli"), ma anche una guerra originata da esigenze di ordine internazionale ("mezzo di risoluzione delle controversie internazionali").

Le "limitazioni di sovranità" ammesse dalla seconda parte dell'articolo 11 non costituiscono una deroga a tale principio generale, ma rappresentano anzi una modalità concreta di attuazione del medesimo.

E' proprio infatti in tale contesto che l'Italia aderisce all' O.N.U. la cui principale finalità è quella, come si legge nel preambolo della sua Carta, di "salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità" (si era allora nel 1945).

Anche l'art. 1 del trattato Nato, invocato da alcuni per giustificare l'appoggio dell'Italia alle operazioni belliche dell'esercito statunitense, contiene uno specifico impegno contro la guerra:

*"Le parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite".*

Anche il trattato Nato, quindi, rifugge dall'uso della forza e richiama gli scopi delle Nazioni Unite.

[...] Nessun accordo internazionale può autorizzare, e tanto meno obbligare, l'Italia a fornire qualsivoglia aiuto o sostegno ad una guerra illegittima, perché iniziata in violazione delle norme del diritto internazionale; tale attività verrebbe svolta in palese violazione del "ripudio" della guerra espresso dalla nostra carta costituzionale. [...]

*tratto dalla scheda "IL DIRITTO DELLA PACE, LE VIOLAZIONI DELLA GUERRA"  
del comitato milanese "GIUSTIZIA CONTRO LA GUERRA"*